

CORTE DI APPELLO

Sezioni Civili

Pensioni - Benefici per esposizione a fibre di amianto - Periodi di cassa integrazione - Esclusione - Rilevabilità in appello – Ammissibilità.

Corte d'Appello di Genova - 11.01/18.02.2008, n. 21 - Pres. Russo - Rel. Ghinoy - Inps (Avv.ti Matranga, Capurso) – L. (Cogliolo)

I periodi di cassa integrazione non possono essere calcolati ai fini del raggiungimento del decennio di esposizione a fibre di amianto, utile per l'accesso al beneficio pensionistico, e tale rilievo può essere svolto anche in grado d'appello, dal momento che la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio integra un elemento costitutivo della domanda, che deve essere dimostrato dal richiedente.

FATTO - L'Inps interpone appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa che ha condannato l'istituto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva del sig. L. P., mediante applicazione del coefficiente 1,5 in relazione al periodo di esposizione all'amianto dal 1.2.1982 al 31.12.1992.

Assume che, come rilevato dallo stesso c.t.u. di primo grado, l'appellato è stato in CIGS per 37 mesi e che pertanto, dedotto tale periodo, non raggiunge le 521 settimane lavorative di esposizione concreta all'amianto richiesta dal legislatore nella L. 257 del 1992. La domanda pertanto avrebbe dovuto essere respinta.

Si è costituito il sig. L., che rileva come l'assunto dell'Inps sia in contrasto con le stesse circolari dell'ente, che hanno sempre riconosciuto la rivalutazione dell'anzianità contributiva per l'intero periodo per il quale vi è stato il versamento dei contributi.

Aggiunge che l'Inail in via amministrativa ha riconosciuto ulteriori periodi di esposizione, ed in particolare: dal 12.11.1975 al 20.9.1976, dal 20.9.1977 al 31.1.1982 e dal 1.2.1982 al 31.12.1986.

Il computo di tali ulteriori periodi, pur detraendo i periodi di CIGS, consentirebbe di ottenere la protrazione superiore al decennio dell'esposizione.

Chiede quindi il rigetto dell'appello.

All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti del quale si è data lettura.

DIRITTO - L'appello è fondato.

In merito ai requisiti soggettivi per l'accesso alla rivalutazione contributiva, la Corte di Cassazione (v. da ultimo Cass. n. 400 del 11.1.2007)) ha condivisibilmente affermato che "l'attribuzione del beneficio cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al D.Lgs n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. La esplicita previsione normativa di tale doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che l'intensità dell'esposizione) non contrasta con i principi costituzionali di parità di trattamento di situazioni uniformi, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 5 del 2000 (1) e 127 del 2002".

La tesi adottata dalla Corte di Cassazione è del tutto conforme al dettato normativo e coerente con lo spirito della legge, il cui intervento è finalizzato a sostenere coloro che hanno effettivamente risentito della presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro.

Non possono pertanto considerarsi utili i periodi di CIGS, nei quali non vi è stata attività lavorativa e quindi esposizione a rischio.

Né la difesa dell'Inps in appello appare tardiva, dal momento che la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio integra un elemento costitutivo della domanda, che deve essere dimostrato dal richiedente e l'Inps in primo grado ne aveva contestato la sussistenza.

Nel merito, l'Inps ha prodotto l'estratto conto contributi del sig L., dal quale risulta che egli nel periodo dal 1.2.1982 al 31.12.1992 può far valere n. 516 settimane di contributi di lavoro dipendente, non sufficienti quindi a superare il decennio normativamente richiesto (520 settimane).

Né possono considerarsi gli ulteriori periodi di contribuzione figurativa comunque utile a pensione, non essendo conseguenza di lavoro effettivo.

Quanto poi alla possibilità di valutare un'ulteriore attività che ha comportato esposizione all'amianto al fine del raggiungimento della soglia del decennio, si osserva che in primo grado non era fatta menzione alcuna di tale ulteriore periodo di lavoro, anteriore rispetto a quello

oggetto di causa, ritenendosi sufficiente ai fini del raggiungimento del decennio il periodo recepito in sentenza.

La deduzione formulata in questo grado integra quindi una *causa petendi* diversa e più ampia rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo, oltre che trarre origine da circostanze e prove del tutto nuove.

Le nuove deduzioni sono però certamente tardive e come tali inammissibili ex art. 437 comma 2 c.p.c.

Il ricorso proposto in primo grado dal sig. Lombardi deve quindi essere respinto.

Costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese processuali la circostanza che solo in questa sede sia emersa l'effettiva durata del periodo di CIGS, mentre l'onere di pagare le spese di c.t.u. segue la soccombenza del L.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2000, p. 84